

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BELLISARIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1964

#### Istituzione del servizio di orientamento scolastico e professionale

ONOREVOLI SENATORI. — Da oltre un decennio lo Stato ha svolto una vasta politica di sviluppo dei mezzi di istruzione allo scopo di offrire a tutti i giovani il maggior numero di scuole per i più vari indirizzi, ma, agli effetti della costituzione di un vero ed organico sistema scolastico, all'aumento del numero delle scuole non fa riscontro la esistenza di un efficiente servizio di orientamento scolastico e professionale, che assista, cioè, i giovani nella scelta del tipo di scuola, nel superamento delle varie difficoltà che essi possono incontrare nel loro processo di maturazione e di ambientamento e, infine nella scelta della professione più rispondente alle caratteristiche psicologiche e fisiologiche della persona e alle condizioni sociali, professionali ed economiche del suo ambiente.

Si manifesta perciò indilazionabile un deciso intervento dello Stato, come del resto è avvenuto da tempo nelle Nazioni più progredite. Basti, in proposito, considerare che leggi organiche e validamente sperimentate vigono da vari decenni in materia nella vicina Francia, in Svizzera, in Germania, in Inghilterra, nel Belgio, negli Stati nordici. In un solo anno 19.000 consiglieri di orientamento hanno assistito 3.500.000 alunni

negli Stati Uniti, 1.100 consiglieri ne hanno assistiti 1.300.000 nella Germania occidentale, e 628 consiglieri ne hanno assistiti 288 mila in Francia. La diversità di percentuale è dovuta a metodi di lavoro diversi.

Il disegno di legge che si presenta mira appunto a risolvere in un modo apprezzabile anche da noi tale problema. Esso prevede la istituzione di un organico servizio alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione articolato su due organi essenziali: i Centri di orientamento scolastico e professionale e le Circoscrizioni ispettive.

I Centri di orientamento scolastico e professionale sono organi, in cui un gruppo di specialisti, gratuitamente a disposizione dei giovani, è in grado di esaminare gli aspetti fisiologici, psicologici, sociali, familiari, pedagogici, economici e professionali dei problemi manifestati dai giovani, per studiare con essi le possibili soluzioni e per assisterli nella attuazione delle scelte liberamente operate. Per i Centri non statali si prevede un'autorizzazione da parte del Ministero della pubblica istruzione che salvaguardi la buona fede e gli interessi della gioventù dall'insufficienza tecnica.

Una serie di circoscrizioni ispettive, che coprano tutto il territorio dello Stato, tende

ad assicurare il normale funzionamento dei Centri di orientamento scolastico e professionale, sorvegliandone l'efficienza, assistendoli tecnicamente e facilitandone i rapporti con le varie istituzioni scolastiche, economiche e sociali.

La proposta prevede tre ruoli di personale specializzato, assimilato, per quanto concerne il trattamento economico, al personale insegnante. I modi di accesso a tali ruoli e di promozione da un coefficiente all'altro saranno stabiliti da un regolamento che il Governo adotterà tenendo presenti le norme che regolano il personale insegnante.

Tale regolamento stabilirà anche i criteri di funzionamento dei centri e degli ispettorati e regolerà gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di consigliere di orientamento.

La proposta, infine, prevede la facoltà del Governo di istituire un istituto nazionale per lo sviluppo dell'orientamento scolastico

e professionale, analogo a quelli che sono alla base dei servizi attualmente in atto in altri Paesi ove l'orientamento è in piena espansione.

In considerazione del fatto che sono attualmente in funzione circa 30 Centri di orientamento scolastico e professionale, finanziati dal Ministero della pubblica istruzione, centri che potrebbero costituire il primo nucleo sul quale si potrebbe sviluppare il nuovo servizio previsto dalla presente proposta, è stata inclusa nella proposta stessa una norma transitoria diretta a favorire il passaggio allo Stato dei Centri con il relativo personale.

La spesa che si prevede a carico dello Stato per la istituzione del servizio di orientamento scolastico e professionale, almeno per una prima serie di anni è di lire 800 milioni, somma certamente di limitata entità ove si considerino l'importanza e il valore educativo e sociale dell'orientamento scolastico e professionale.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità e caratteri dell'orientamento scolastico e professionale).*

Il Servizio di orientamento scolastico e professionale ha il compito di aiutare i giovani fin dalle ultime classi dell'istruzione primaria ad impostare e risolvere il problema della scelta degli studi e della professione, tenendo conto delle attitudini e delle caratteristiche biologiche e psichiche individuali, nonché delle possibilità e prospettive offerte dall'ambiente familiare, sociale ed economico.

Il Servizio dell'orientamento scolastico e professionale, instaurando un processo continuo di assistenza di natura fondamentale pedagogica, si adopera altresì a sollevare l'individuo dalle difficoltà di ordine psicologico e pratico che si frappongono al suo normale sviluppo, al suo profitto scolastico ed al suo adattamento sociale e professionale.

L'assistenza del Servizio dell'orientamento è liberamente richiesta, presuppone lo intervento della famiglia e, quando il servizio non è gestito da privati, è gratuita.

Per esercitare le funzioni di Consigliere di orientamento è necessario aver conseguito l'abilitazione professionale in analogia a quanto disposto dalla vigente legislazione per l'esercizio dell'insegnamento secondario.

## Art. 2.

*(Centri di orientamento).*

I Centri statali di orientamento scolastico e professionale sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, con un programma di progressivo sviluppo che assicuri in un primo tempo almeno un Centro per Provincia.

Chiunque voglia aprire Centri non statali di orientamento scolastico e professiona-

le deve domandarne l'autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione, presentando il regolamento del Centro nel quale siano determinati l'organizzazione e le condizioni della prestazione dei relativi servizi, l'elenco del personale che vi è addetto e i documenti atti ad attestare il possesso della abilitazione professionale richiesta e delle qualità psicologiche e morali che garantiscano il sano ed adeguato esercizio delle attività del Centro.

I Centri non statali sono costantemente aperti all'ispezione degli organi dello Stato preposti al servizio di orientamento scolastico e professionale e sono tenuti a fornire annualmente le notizie statistiche richieste dal Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministero della pubblica istruzione con suo decreto motivato può disporre la chiusura di un Centro non statale quando il suo funzionamento risulti irregolare e difforme dalle condizioni notificate all'atto della domanda di apertura.

È data facoltà al Ministro della pubblica istruzione di concedere sussidi finanziari ai Centri non statali quando siano chiaramente accertati la piena funzionalità e il reale bisogno degli stessi.

### Art. 3.

#### *(Il servizio di ispezione).*

Sono istituite cinque circoscrizioni ispettive con la funzione di sovrintendere e vigilare sui Centri di orientamento scolastico e professionale e di assolvere ad ogni altro compito che il Ministero ritenga di affidare ad esse.

I Provveditori agli studi possono richiedere, in casi di necessità, la loro assistenza.

Gli ispettori di circoscrizione hanno sede presso i provveditorati agli studi.

### Art. 4.

#### *(I ruoli dell'Orientamento).*

Presso il Ministero della pubblica istruzione sono istituiti i seguenti tre ruoli na-

zionali di personale dell'orientamento scolastico e professionale:

a) il ruolo dei Consiglieri di orientamento scolastico e professionale, che comprende 297 posti, così distribuiti nei vari gradi:

5 posti di Ispettore di orientamento scolastico e professionale, coefficiente 700;

92 posti di Direttore di Centro, coefficiente 580;

200 posti di Consigliere di orientamento, coefficiente da 260 a 522;

b) il ruolo dei medici di orientamento scolastico e professionale, che comprende 97 posti, così distribuiti nei vari gradi:

5 posti di medico ispettore di orientamento scolastico e professionale, coefficiente 700;

92 posti di medico di orientamento scolastico e professionale, coefficienti da 260 a 522;

c) il ruolo degli Assistenti sociali di orientamento scolastico e professionale, che comprende 100 posti, coefficienti da 220 a 402.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro è stabilito il numero massimo dei posti aggiuntivi da conferire per incarico o per distacco da altro ruolo.

#### Art. 5.

*(Disposizioni finanziarie e generali).*

Per l'attuazione della presente legge sono stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione annualmente lire 800.000.000.

Gli Enti locali, le altre persone giuridiche e i privati possono assumersi oneri continuativi e non continuativi a favore dei Centri di orientamento scolastico e professionale statali in concorso con lo Stato.

Con regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinati i criteri di funzionamento dei Centri e degli Ispettorati,

saranno disciplinati gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di consigliere di orientamento e saranno stabiliti sulla base delle norme che regolano il personale insegnante i modi di accesso e di promozione nei ruoli di cui al precedente articolo 4.

È facoltà del Governo di promuovere la istituzione di un Istituto nazionale per lo sviluppo dell'orientamento scolastico e professionale avente lo scopo di provvedere alla specializzazione e al perfezionamento del personale dell'orientamento scolastico e professionale, di promuovere studi, di elaborare statistiche e di curare la elaborazione e la distribuzione dei mezzi tecnici occorrenti al funzionamento dei Centri.

#### Art. 6.

*(Disposizioni transitorie).*

I Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscano Centri di orientamento scolastico e professionale, possono domandare entro 3 mesi dalla data stessa al Ministero della pubblica istruzione il trasferimento dei loro Centri allo Stato, purchè si obblighino a cedere per il loro funzionamento i locali, l'arredamento e il materiale tecnico e documentario di cui i Centri stessi dispongono.

I direttori, i consiglieri, gli assistenti sociali in servizio presso i Centri che saranno trasferiti allo Stato ai sensi del precedente comma, aventi un rapporto di impiego fisso e a tempo intero, possono domandare al Ministro della pubblica istruzione entro un mese dal decreto di trasferimento di essere inquadrati con l'anzianità già maturata prima del trasferimento, in uno dei ruoli di cui al precedente articolo 4.

L'accoglimento della domanda è subordinato al parere favorevole sul servizio prestato nei Centri di provenienza, espresso dai legali rappresentanti dell'Ente gestore dei Centri stessi.